

IL NUOVO CCNL FISM 2016 – 2018

Il vecchio CCNL

- 2006 – 2009: firmato il 13.12.2007
- Quadriennale (scaduto il 31.12.2013)
- Accordo ponte 22.5.2012, solo economico

Decorrenza e durata

(art.2)

STIPULATO IL 12 DICEMBRE 2016

- Dal 01.01.2016 al 31.12.2018
- Tre anni parte normativa
- Tre anni parte economica

Novità

- **Riorganizzazione del testo e dell'articolato**
- **Recepimento della legislazione vigente** (Jobs act, ecc.)
- **Inserimento di nuovi istituti contrattuali (giuridici ed economici) e aggiornamento/miglioramento di altri**
- **Valorizzazione di alcune peculiarità del settore** (la natura degli enti gestori, la connotazione culturale, la piccola dimensione delle “aziende”)
- **Nuovo trattamento economico**

RELAZIONI SINDACALI

Capo I°

- **Ente Bilaterale:** la costituzione è prevista entro il 31.12.2018. Problematiche.
- **Commissioni Paritetiche:**
 - ❑ Nazionale
 - ❑ Regionali

Rilevanza e compiti.

Tempi di costituzione e insediamento

DIRITTI SINDACALI

Capo II° (indicazione degli articoli)

- *Art. 6 – Informazione*
- *Art. 7– Rappresentanza sindacale (le RSU)*
- *Art. 8 – Assemblea.*
- *Art. 9 – Permessi ai Dirigenti Sindacali.*
- *Art. 10 – Affissioni*
- *Art. 11 – Ritenute sindacali*
- *Art. 12 – Trattenute per sciopero*

Livelli di contrattazione

Capo III° art. 13 e 14

Primo livello: **NAZIONALE** (materie di carattere generale previste nel CCNL)

Secondo livello: a) Regionale; b) territoriale e/azienda

REGIONALE: art. 13/B: principi generali della organizzazione del lavoro, e.. (*successiva slide*)

TERRITORIALE e AZIENDALE: art. 14:
organizzazione del lavoro nell'istituto e...

(successiva slide)

Secondo livello di contrattazione (art. 13.B) REGIONALE

Valorizzato il livello regionale della contrattazione.

Si segnalano in particolare:

e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 21

f. *attività istituzionali che ampliano l'offerta di servizi socio educativi anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (*)*

g. e quant'altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione

() sulla materia sono già stati stipulati accordi regionali*

Livello di contrattazione territoriale e/o di ente/istituzione (art. 14)

Valorizzato anche il **livello di contrattazione territoriale** (provinciale) e aziendale.

Materie:

a) organizzazione del lavoro: orario di lavoro; ferie; permessi, ecc. (*)

b) **Accordi di welfare aziendale**

c) **Regolamento interno ... (art. 80)**

(*) “..Avuto riguardo alle effettive esigenze dell’utenza ...” (art. 14, co.2)

Ambito e contesto del rapporto di lavoro

ART. 16

Importanti principi su ruolo, funzioni, responsabilità di:

- **ENTE GESTORE**

- **PERSONALE DOCENTE**

A. l'autonomia del gestore

B. il riferimento al progetto educativo dell'ente e agli indirizzi dell'ente gestore

C. la formazione del personale e la qualità del servizio

D. la partecipazione dei lavoratori e della utenza

Assunzione

(art. 17)

- L'Ente gestore, all'atto dell'assunzione, richiede al lavoratore la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo della Scuola ed **i principi** cui esso si ispira.
- ... da inserire nel contratto individuale di lavoro

Periodo di prova (art.18)

- I, II e III Liv. 30 gg. lavorativi
- IV, V e VI Liv. 90 gg. lavorativi
- VII e VIII Liv. 120 gg lavorativi
- **Tutti i livelli** a tempo determinato: 30 gg. lavorativi
(prima 45 gg. per VII e VIII)
- Il periodo di prova è sospeso durante i **periodi di sospensione** della scuola

Tempo determinato (art. 21.1)

Apposizione del termine

- Durata massima di 36 mesi
- Fino a 60 mesi per ragioni di **carattere sostitutivo** di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- Cessazione anticipata solo per comune volontà delle parti
- Possibilità di inserire un termine di **preavviso** nel contratto individuale di assunzione.

Tempo determinato (art. 21.2)

Casistica

- Assunzione di personale senza i titoli richiesti per la docenza nella scuola dell'infanzia nei casi di **effettiva carenza** di personale idoneo (*condizione da dimostrare adeguatamente anche con documenti*)
- **Prolungamento** per ulteriori 24 mesi (da 36 a 60) per conseguire il titolo abilitante.

Tempo determinato (art. 21.3)

limiti quantitativi

- I contratti a tempo determinato superiori a 7 mesi non possono superare il **30%** del personale in forza a tempo indeterminato
- Sempre possibile l'assunzione fino a due unità.

Esempio: scuola con 4 dipendenti

$$4 \times 30\% = 1,20 \gg \gg$$

Tempo determinato (art. 21.3)

percentuale massima 30%

Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai contratti a tempo determinato conclusi:

- per sostituzione di lavoratori assenti
- con lavoratori di età superiore a 50 anni
- per l'attivazione di nuovi servizi
- per i servizi svolti durante il periodo estivo come: centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.
- per l'assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili.

Tempo determinato (art. 21.4)

Divieti

Non è ammessa l'assunzione a tempo determinato:

- Per la sostituzione di lavoratori in **sciopero**
- Se si è proceduto nei sei mesi precedenti a **licenziamenti collettivi**
- Siano occupati lavoratori con accordi di **solidarietà**
- Non sia effettuata la **valutazione dei rischi**.

Tempo determinato (art. 21.5)

disciplina della proroga

- Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di **cinque** volte nell'arco dei 36 mesi o 60 mesi (per i non provvisti di titoli per la docenza e sostitutivi).

Tempo determinato (art. 21.5)

Successione di contratti

- Dieci giorni di intervallo per contratti inferiori ai sei mesi
- Venti giorni di intervallo per contratti superiori a sei mesi
- No intervallo per contratti effettuati per **ragioni sostitutive.**

Tempo determinato (art. 22)

Diritto di precedenza

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo **superiore a sei mesi nell'anno scolastico precedente** (anche frazionati) ha diritto di precedenza:

- sia nelle assunzioni a tempo **indeterminato**
- che a tempo **determinato**

effettuate dal datore di lavoro entro i **successivi dodici mesi** con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.

Tempo determinato (art. 22)

Diritto di precedenza: esempi

- Contratto a determinato di dieci mesi con scadenza 31.12.2015 **non** matura il diritto nell'a.s. 2016/17 perché **nell'a.s. precedente (2015/16) ha lavorato meno di sei mesi.**
- Contratto a determinato di dieci mesi con scadenza 31.03.2016 **ha** il diritto alla riassunzione nell'a.s. 2016/17 fino al 31.03.2017.
- Contratto a det. di cinque mesi con scadenza 30.06.2016 **non** matura il diritto nell'a.s. 2016/17 **perchè inferiore ai sei mesi.**

Tempo determinato (art. 22)

Diritto di precedenza: casi

- **Non contribuiscono** a fare maturare il diritto di precedenza le **sostituzioni brevi** (per malattie, matrimonio, ecc.);
- Attenzione: **la somma dei giorni** nell'a.s. non deve superare **180**
- Il **“diritto a..”** deve essere espressamente **richiamato** nel contratto individuale di lavoro
- Può essere esercitato se il lavoratore manifesta **per iscritto** la propria volontà **entro sei mesi** dalla data di cessazione.

Part-time (art.23)

- Per il solo personale docente delle scuole dell'infanzia **titolare di sezione** e per il personale **educativo degli asili nido** è ammesso esclusivamente il **part-time di tipo orizzontale** indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro.
- Part-time verticale o misto: per altre docenti (sostegno, lingua straniera, musica, motoria, ecc.)

Part-time (art.24)

Reimpiego (1)

Prima di procedere a nuove assunzioni a tempo **indeterminato** si deve:

- **completare** l'orario del personale in servizio fatte salve le esigenze organizzative della scuola
- **dare la precedenza** ai dipendenti che abbiamo già prestato servizio presso la scuola o presso altre scuole FISM della provincia e siano stati **licenziati esclusivamente per riduzione di personale**
- Il lavoratore **conserva** tale diritto per i **dodici mesi** successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Part-time (art. 24)

Reimpiego (2)

Per la riassunzione si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri:

- maggiore **anzianità di servizio** prestato nell'Ente
- maggiori **carichi di famiglia**
- maggiore **età anagrafica.**

Lavoro supplementare

(art. 25/A)

- Il datore di lavoro ha la facoltà di **richiedere al personale part time**, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di **prestazioni supplementari**
- Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da **comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, o di formazione professionale**
- Il lavoro supplementare è retribuito con una **maggiorazione del 15%** della retribuzione oraria.

Clausole elastiche (art. 25/B)

- Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale può prevedere **clausole elastiche** relative alla variazione della **collocazione temporale** della prestazione lavorativa, ovvero relative alla **variazione in aumento della sua durata**, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo o organizzativo.
- “**Clausole elastiche**” possono essere liberamente pattuite direttamente tra lavoratore e datore di lavoro
- Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.

Apprendistato (art. 27.2)

- È possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree (*quindi anche il personale docente*).
- È possibile anche il part time purché in percentuale non inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno della rispettiva qualifica

Lavoro intermittente (art. 28)

- Tempo determinato o indeterminato
- Chiamata di un lavoratore disponibile

In attesa di regolamentazione contrattuale.

Accordo di rete (art. 31) (1°)

- **Interessi comuni** tra le scuole
- Formalizzato mediante **“scrittura privata”**
- Collaborazione organizzata tra più gestori che mantengono però **autonomia e individualità**
- Possibilità di gestire il personale razionalizzando e migliorando **l’organizzazione del lavoro**
- Si applicano le regole del **distacco**

Accordo di rete (art. 31) (2°)

Ricorso all'accordo di rete per:

- **Coordinamento pedagogico/didattico e altri**
- **Segreteria**
- **Personale in esubero**
- **Completamento orario di lavoro**
- **altro**

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (art. 34)

alcune note esplicative generali

- Nel nuovo CCNL ogni livello è introdotto da una **“declaratoria”** che ne definisce la professionalità in termini funzionali. È una utile e opportuna “cornice” che consente di valutare il livello in termini di “competenze” e di possesso di “requisiti culturali”.
- Nella **revisione della denominazione di alcune qualifiche** ci si è attenuti a criteri di opportuno “aggiornamento”.
- Ci sono **alcune posizioni** (ad es. **i cuochi**) che sono state **“riqualificate”** in relazione agli miglioramenti professionali richiesti dalle norme; dall’entrata in vigore del CCNL vanno collocate nel nuovo livello.
- Sono state previste **nuove professionalità** già ora utilizzate ma non previste nel precedente CCNL.
- Sono state **eliminate alcune qualifiche** che non avevano senso.
- Sono state ben specificate **le funzioni del coordinamento**.
- Le qualifiche della terza area sono state aggiornate e puntualizzate

Qualifiche e livelli (art. 34)

Area I: servizi amministrativi tecnici e ausiliari

- **I liv.** (ausiliari): lavoratori di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatrici di bus, inservienti
- **II liv.** (esecutivo): autisti, **aiuto cuochi**, impiegati d'ordine
- **III liv.** (qualificati): operatore di nido e scuola per la cura della persona e dell'igiene personale di bambini, **cuochi**
- **IV liv.** (concetto/specializzati): **cuochi specializzati** o con più di 5 anni con la stessa mansione presso stessa scuola, segreteria, addetti amministrazione, contabili
- **V liv.** (con specializzazione): segretari amministrativi, contabili di rete

Qualifiche e livelli (art. 34)

Area II: servizi di istruzione, formativi ed educativi

- **III Liv.** assistenti nido, altro personale educativo di altri servizi diversi dal nido
- **IV Liv.** (presenza in aula/laboratorio): assistenti al **pre/post** scuola, **assistenti ai bambini diversamente abili** e animatori
- **V Liv.** (educativo): educatrici nido, istruttori attività parascolastiche, puericultori, logopedisti
- **VI Liv.** (docenti): docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno, inglese, musica, motoria, ecc., coordinatrice senza insegnamento.

Qualifiche e livelli (art. 34)

personale delle “Sezioni Primavera”

- In caso di sezione primavera **annessa alla struttura del nido**, l'attività viene svolta da personale educativo inquadrato al **V Liv.**
- In caso di sezione primavera **annessa alla struttura della scuola dell'infanzia**, l'attività viene svolta da personale docente inquadrato al **VI Liv.**

IMPORTANZA DELLA NOTA:

“Viene fatto salvo quanto previsto dalle singole intese regionali in materia e dai conseguenti inquadramenti contrattuali.(verifiche da fare dal livello regionale).

QUALIFICHE E LIVELLI (art. 34)

Area III: Servizi di direzione e coordinamento

QUALIFICHE INQUADRATE AL VII° LIVELLO:

- Coordinatrice di scuola dell'infanzia con **almeno 5** sezioni;
- Coordinatrice di scuola dell'infanzia **con meno di 5** sezioni e che gestisca **anche il nido**;
- Coordinatrice di nido con **almeno 3 nuclei**: lattanti, semidivezzi e divezzi.
- Responsabile amministrativo di scuole di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi.

Ai quali è concessa anche una "indennità accessoria" (art. 48)

Attività connesse

(art. 35)

- Le **attività connesse** riguardano il personale educativo, il personale docente (anche con funzioni di coordinamento) inquadrato **nella area seconda**.
- **Per attività connesse s'intendono** tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell'ente.
- Le predette attività si intendono **comprese nell'orario** di lavoro.

Incarico di coordinamento

(art. 36)

- In scuole dell'infanzia fino a quattro sezioni il legale rappresentante dell'ente gestore può conferire con atto scritto **l'incarico temporaneo** di coordinamento pedagogico didattico **a persona dipendente dell'ente stesso** o a **persona esterna**, che siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali stabiliti dalle norme.
- *(competete una indennità: art. 48)*

Retribuzione mensile

(art. 40)

Elementi fissi:

- **paga base** (inclusa la indennità di contingenza maturata al 30.11.1991);
- **aumenti periodici di anzianità** (scatti), maturati al 31.12.2015;
- **aumento di anzianità in corso al 31.12.2015** nella quota maturata in tale data denominato “scatti di anzianità consolidati”;
- **salario di anzianità** di cui al successivo art. 46 (**€ 27 al mese da dicembre 2018**).

Elementi variabili:

- eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie
- eventuale superminimo
- eventuale salario accessorio

Retribuzione tabellare

(art. 42)

Livello	Base 31.12.15	Dal 01.04.16	Dal 01.01.17	Dal 01.01.18	Dal 01.09.18	Totale Aumento	Base 31.12.18
I	1259,74	13,08	13,08	13,08	13,08	52,32	1312,06
II	1309,10	13,59	13,59	13,59	13,59	54,36	1363,46
III	1311,00	13,61	13,61	13,61	13,61	54,44	1365,44
IV	1352,92	14,05	14,05	14,05	14,05	56,20	1409,12
V	1426,62	14,81	14,81	14,81	14,81	59,24	1485,86
VI	1444,55	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	1504,55
VII	1587,07	16,48	16,48	16,48	16,48	65,92	1652,99
VIII	1622,98	16,85	16,85	16,85	16,85	67,40	1690,38

Scatti anzianità

(art.44)

- Con il 31.12.2015 cessa ad ogni effetto l'istituto degli “**scatti di anzianità**” (*)
- L'importo maturato a tale data costituirà dal 1.1.2016 un elemento fisso della retribuzione.
- (*) *automatismo eliminato dal nuovo CCNL*

Scatto anzianità in corso al 31.12.15 (art. 45)

- Lo scatto di anzianità in corso al 31.12.2015 viene liquidato in rapporto ai **ventiquattresimi** ovvero ai **quarantottesimi** maturati alla medesima data e l'importo viene **incluso** tra gli elementi fissi della retribuzione a partire dallo stipendio del mese di gennaio 2016.
- L'emolumento compete solo al personale in servizio alla firma del CCNL 12.12.2016.

Salario di anzianità

(art. 46)

A far data dal 1.1.2016 viene istituito il “**salario di anzianità**” quale elemento fisso della retribuzione(*)

Al personale che al 31.12.2018 abbia maturato **almeno due anni** di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità **mensile di € 27,00**

()Da questo CCNL e nei successivi, l'importo del salario di anzianità viene “contrattato”.*

UNA TANTUM

(art. 47)

- Per il periodo dal **01.01.2013 al 31.12.2015**
- Al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto 12.12.2016
- I, II, III e IV Liv. **€ 100,00**
- V, VI, VII e VIII Liv. **€ 120,00**
- Proporzionato all'orario individuale di lavoro.
- *In CCNL l'erogazione è prevista per settembre 2016. Per effetto della stipula del 12.12.2016, l'erogazione slitta al mese di gennaio 2017, se non già corrisposto.*

Indennità accessorie

(art. 48)

Funzioni di coordinamento

- al personale educativo del V livello cui è attribuita la funzione di **coordinatore del servizio di nido**: € 20,00 lordi mensili fissi;
- al personale docente del livello VI cui è attribuita la funzione di **coordinatore in scuole fino a 4 sezioni**: € 25,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia;
- al personale del livello VII cui è attribuita la funzione di **coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei**: € 12,00 lordi mensili per il numero dei nuclei di nido;
- al personale del livello VII cui è attribuita la funzione di **coordinatore in scuole dell'infanzia fino a 4 sezioni con anche nuclei di nido**: € 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e dei nuclei di nido;
- al personale del livello VII cui è attribuita la funzione di **coordinatore in scuole dell'infanzia con almeno 5 sezioni, con o senza nuclei di nido**: € 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e nuclei di nido;
- al personale del livello VIII cui è attribuita la funzione di coordinatore: € 30,00 lordi mensili fissi.

Servizio fuori sede

(art. 50)

- Rimborso spese documentate per vitto, alloggio e trasporto
- Indennità giornaliera di € 10,00 per missioni **superiori** a 8 ore **fino** a 24 ore
- Indennità giornaliera di € 20,00 per missioni **oltre** le 24 ore

Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile (Art. 51)

La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale mensile in godimento per 26,

La quota oraria mensile viene determinata come segue:

1. per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 160;
2. per i dipendenti a 35 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 152;
3. per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139

Sostituzioni e supplenza

(art. 52)

- In caso di sostituzione il rapporto coincide con la data di rientro del titolare
- La supplenza affidata al personale part-time già in forza è considerato lavoro aggiuntivo e **non supplementare.**

Previdenza complementare (art. 54)

Novità:

La previdenza complementare si realizza mediante l'adesione dei lavoratori a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle organizzazioni sindacali confederali.

- È anche materia di contrattazione regionale e/o territoriale

Trasferimento e cessione di azienda o di ramo di azienda (Art. 55)

- Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda, **indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto**, si applicano le norme previste dalla Legge 428/1990 e dal D.lgs. 18/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e il rapporto di lavoro del personale interessato al trasferimento continua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi rinnovi.
- La stessa disposizione vale anche nell'ipotesi di appalto o cambiamento della gestione di appalto ovvero **nei casi di cambiamento di ente gestore nelle convenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli enti pubblici**

Orario di lavoro

(art. 56)

- Per tutto il personale: **37 ore settimanali**
escluso il personale educativo e docente
- Personale educativo dei nidi : **35 ore settimanali**
- Personale educativo /docente delle sezioni primavera”:
35 ore settimanali
- Personale docente : **32 ore settimanali**
fatto salvo quanto previsto all’art. 57 **(+ 3 ore = 35)** [*\(slide successiva\)*](#)
- Personale docente di altre discipline (*lingua, musica, psicomotricità, altro*): **35 ore settimanali**

Orario di lavoro personale docente (art. 57)

- **32 ore settimanali**
- Il Gestore può richiedere al personale docente della scuola dell'infanzia **33, 34 o 35 settimanali**.
- Le ore eccedenti sono recuperate con permessi giornalieri come segue:

Casistica	33 ore	34 ore	35 ore
Attività 5 gg	8 gg	15 gg	22 gg
Attività 6 gg	9 gg	18 gg	26 gg

Orario di lavoro

personale docente part-time (art. 57)

- Al personale **docente part time**, con orario di lavoro **non inferiore al 50%** dell'orario contrattuale può essere richiesto un **prolungamento** dell'orario settimanale con le stesse modalità riproporzionato alla sua percentuale di part time.
- **Esempio:**
 - part-time 50% (16 ore settimanali)
 - Prolungamento ore 1 minuti 30 settimanali

Settimana lavorativa

(art. 60)

La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque **considerata di 6 giorni**, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.

Nota.

L'importanza di programmare lo svolgimento dell'orario di lavoro e le ferie nell'intero periodo dell'anno scolastico.

Lavoro notturno, festivo e straordinario (art. 61)

- **a) Lavoro notturno.** (dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane)
- **b) Lavoro festivo**
- **c) Lavoro straordinario** (h. 80 l'anno docenti/educatori; h. 120: altri): condizioni eccezionali
- **d) Maggiorazione oraria**
 - lavoro straordinario diurno feriale 25%
 - lavoro straordinario notturno 40%
 - lavoro straordinario festivo 75%
 - lavoro straordinario notturno festivo 100%

FRUIZIONE DEI PASTI

(art.63)

- Al personale che lo richiede per **iscritto** può essere concesso la fruizione del pasto
- Facoltà di **revoca** con due mesi di preavviso
- Il servizio sarà **pagato** a parte dagli interessati.

Ferie

(art. 64)

“Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.”

Nota. *Si raccomanda la programmazione puntuale delle ferie ad inizio dell'anno scolastico.*

Permessi retribuiti

(art. 66: I^a parte)

- **3 giorni per lutto**: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado conviventi
- **2 giorni per motivi personali**: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentarie e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su produzione di documentazione
- **5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari** entro il 2° grado di parentela quali necessità di carattere medico (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione di documentazione o *di autocertificazione* ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000

Permessi retribuiti

(art. 66: II^a parte)

Altre fattispecie: L. 104 handicap; Legge 53 maternità/
paternità; donazione di sangue; ..

Condizioni:

- Richiesta scritta con congruo anticipo salvo urgenza
- Tutti permessi **devono essere documentati**

Permessi brevi:

“Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di documentate esigenze di carattere medico da recuperare nel corso dell’anno scolastico”.

CAPO III° - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO *(indicazione degli articoli)*

Art. 69 – Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro

Art. 70 - Infortunio sul lavoro

Art. 71 – Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Art. 72 – Permessi per lavoratori invalidi

Art. 73 - Congedo matrimoniale

Tutela della maternità e della paternità

Art. 74 *(indicazione dei paragrafi dell'articolo)*

- A – Congedo di maternità e di paternità
- B – Congedo parentale *(..refuso ultimo periodo 8-12 anni)*
- C - Prolungamento del congedo.
- D – Congedo parentale in caso di adozione
- E – Congedi parentali in modalità oraria *(slide successive)*
- F – Riposi giornalieri
- G – Malattia figlio
- H – Permessi per esami prenatali

Congedi parentali in modalità oraria (art. 74/E)

- Pacchetti orari **non inferiori al 50%** dell'orario medio giornaliero su base settimanale
- L'inizio o la fine **deve coincidere** con l'inizio e/o la fine dell'orario di lavoro del dipendente.

Congedi parentali in modalità oraria (art. 74/E)

Esempio 1:

- orario giornaliero di 7 ore dalle 9 alle 16
- Richiesta minima 3 ore e 30 minuti giornalieri di congedo
- Usufruibile:
 - dalle 9 alle 12,30 o dalle 12,30 alle 16

Congedi parentali in modalità oraria (art. 74/E)

Esempio 2:

- orario giornaliero di 7 ore dalle 9 alle 16
- Richieste 5 ore giornaliere di congedo (71%)
- Usufruibile:

dalle 9 alle 14 o dalle 11 alle 16

Aspettativa non retribuita

(art. 77)

- **Dopo** un anno di servizio
- **Massimo** un anno
- **Richiesta** scritta
- **Risposta** scritta

Diritto allo studio (art.78)

- Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) annue.
- I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola primaria e secondaria.
- I permessi per il diritto allo studio sono inoltre concessi per la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria per i lavoratori privi di titolo abilitante, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia

Regolamento interno

(art. 80)

IMPORTANZA DEL REGOLAMENTO INTERNO

(vedi anche il richiamo nell'art. 17 "Assunzione")

- Nel Regolamento interno l'ente gestore può richiamare i principi che connotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i principi di riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua attuazione, i principi e le modalità dell'organizzazione scolastica e delle relazioni interne, ecc.
- Il Regolamento interno predisposto dall'ente gestore, ove venga adottato, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo accessibile per la consultazione.
- Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione.

Doveri del lavoratore

(art. 81). Nuovo inserimento

Per tutto il personale:

- *di esplicitare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;*
- *di osservare scrupolosamente l'orario di servizio;*
- *di segnalare tempestivamente le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;*
- ***di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno dell'istituto;***
- *di mantenere il segreto d'ufficio;*
- *di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;*
- *di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazione;*
- *di segnalare ai responsabili dell'ente situazioni e fatti che potrebbero arrecare danno all'ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.*

Al personale docente ed educativo inoltre è fatto obbligo:

- *di presentare nelle modalità stabilite dall'ente gestore il piano dell'offerta formativa e/o altri piani e programmi della attività educativa;*
- *di svolgere con cura, con competenza e con sensibilità la funzione docente;*
- *di curare costantemente la formazione professionale e personale;*
- *di comunicare preventivamente alla direzione dell'ente eventuali incarichi di insegnamento e/o di collaborazione con altri enti e l'inizio di attività di libera professione, sempreché compatibili.*

Provvedimenti disciplinari

(art. 82)

Il ricorso ai provvedimenti disciplinari è atto (dovuto) di gestione finalizzato a garantire, attraverso il rispetto delle regole, la equità nelle relazioni interne (tra dipendenti, tra dipendenti e organi di direzione e/o di gestione, ecc.) nonché l'osservanza dell'ordinamento della Scuola.

A seconda della gravità della inadempienza:

- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Multa (max 5 h)
- Sospensione (max 3 gg)

La novità:

*Il richiamo verbale può essere trasferito in una **nota scritta** e inserita nel fascicolo personale del dipendente. In questo caso copia della nota scritta deve essere consegnata all'interessato.*

Preavviso licenziamento

(art. 88)

- I, II e III Liv. **1 mese**
- IV, V e VI Liv. **2 mesi**
- VII e VIII LIV. **3 mesi**
- Chiusura totale o di un settore: **4 mesi** per tutti Liv.
- Dimissioni tempo determinato **1 mese**
- Per mese: considerare di calendario

Disciplina dei licenziamenti

(1)

Art. 91 – Disciplina dei licenziamenti individuali

Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo

Art. 92 A – Licenziamenti individuali e individuali plurimi: **motivi**

- *chiusura definitiva della scuola per la cessazione anche parziale dell'attività educativa;*
- *riduzione di sezioni di scuola dell'infanzia dovuta alla contrazione della popolazione scolastica,*
- *riduzione degli altri servizi socio educativi dovuta alla riduzione della utenza*

Disciplina dei licenziamenti

(2)

Art. 92 B – Licenziamenti individuali e individuali plurimi . Criteri

Per prima :

chi gode di pensione ordinaria,
chi svolge altra attività remunerata;
chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità.

Successivamente, **tenendo conto del livello di inquadramento e delle mansioni svolte:**

- minore anzianità di servizio desumibile dalla data di assunzione;
- minore carico familiare;
- minore età anagrafica.

Note: a) necessità di svolgere la procedura in modo trasparente e formale per evitare contenziosi ; b) l'opportunità di dotarsi di regole di attuazione

Disciplina dei licenziamenti

(3)

Art. 92 C – Licenziamento collettivo.

- Quando in Enti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento, nell'arco di 120 giorni, di almeno 5 dipendenti indipendentemente dal loro orario di lavoro, si applicherà la procedura di cui alla Legge 223/1991 e ss.mm.ii.
- Gli enti devono darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU, alle OO.SS. e alla FISM ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

...la norma d rinvio con il richiamo alle leggi sul lavoro tra il vecchio art. 74 del CCNL 2006-2009 e il D.Lgs 23/2015

Art. 98 – Rinvio alle leggi.

- Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, ai lavoratori assunti prima del 7.3.2015, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15.07.1966 n. 604, nella legge 20.5.1970 n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11.5.1990 n. 108, nella legge 29.12.1990 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro.
- Ai lavoratori assunti a partire dal 7.3.2015 si applica la normativa in vigore.

ALLEGATI

- 1) **ACCORDO SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**
- 2) **COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE**
- 3) **CONTRATTI DI COLLABORAZIONE**

Accordo sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche: **allegato 1 (cenni)**

Riferimento: *Testo Unico (T.U.) sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le normative annesse e connesse.*

Modalità di applicazione nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali:

- a) nelle scuole con meno di 15 dipendenti
- b) nelle scuole con più di 15 dipendenti

Costituzione di apposite commissioni paritetiche nazionale e regionali

Accordo sulla costituzione delle commissioni provinciali di conciliazione: **allegato 2** (cenni)

Articolo 1 dell'accordo:

“Vengono costituite, all'interno delle Commissioni Paritetiche Regionali previste dal CCNL, Commissioni di Conciliazione Provinciali.

Finalità: tentativo di conciliazione preventivo

Le procedure per adire alle Commissioni Paritetiche:

- *provinciale:* vertenze individuali
 - *regionale:* vertenze collettive di lavoro
- sono dettagliate nel testo dell'allegato 2***

Accordo sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: **allegato 3** (cenni)

Possibilità di ricorrere ai co.co.co:

“Ai sensi del comma 5, [art. 1 Legge 62/2000](#), il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.”

La Legge 62/200, comma 5.

*“Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di **personale docente** purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.”*

Adempimenti previsti dal CCNL

<i>scadenza</i>	<i>adempimento</i>	<i>chi</i>	<i>rifer art. CCNL</i>
<u>12.3.2017</u> (tre mesi)	<i>costituzione commissione paritetica nazionale e commissioni paritetiche regionali</i>	<i>rappresentanze nazionali FISM e OO.SS.</i>	5 ultimo comma
<u>10.6.2017</u> (180 gg. dalla stipula)	<i>protocollo dei servizi minimi essenziali in caso di scioperi (L. 146/1990 e 83/2000)</i>	<i>commissione paritetica nazionale</i>	5-A
<u>10.6.2017</u>	<i>l'accordo sulla costituzione delle RSU (rappr. sindac. unitarie).</i>	<i>delegazioni trattanti naz.li</i>	7
<u>10.6.2017</u>	<i>ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà</i>	<i>delegazioni trattanti naz.li</i>	15
<u>10.6.2017</u>	<i>disciplina del lavoro intermittente</i>	<i>delegazioni trattanti naz.li</i>	28
entro il 31.12.2018	<i>costituzione dell'Ente Bilaterale</i>	<i>delegazioni trattanti naz.li</i>	4
-	<i>accordo nazionale su accordi di emersione</i>	<i>delegazioni trattanti naz.li</i>	97
-	<i>costituzione delle commissioni provinciali di conciliazione</i>	<i>commissioni paritetiche regionali</i>	95

Fine della presentazione

***GRAZIE e
BUON LAVORO!***